



Camera di Commercio
Pavia



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PAVESI

(Approvato con Determinazione Segretario Generale f.f. n. 92 del 18.11.2022)

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE

Con il presente bando la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia - nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge 580/93 e ss.mm.ii e in linea con l'obiettivo "Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale", individuato nella Relazione Previsionale Programmatica per l'anno 2022 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente camerale con determinazione n. 57 del 02.12.2021 - intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

Nello specifico, con il presente bando si intende rispondere ai seguenti obiettivi:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;

La dotazione del presente Bando è di **€ 94.400,00** (Determinazione del Commissario Straordinario n. 60 del 11.11.2022).

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall'allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla data di avvio dell'intervento oggetto di richiesta di contributo;
2. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
3. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
4. ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio Pavia.

5. abbiano assolto agli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

ART. 3 **INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti interventi e le relative voci di spesa:

- a) Partecipazione a fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non certificate, presenti negli elenchi pubblicati sul sito <https://www.calendariofiereinternazionali.it/> e/o partecipazione a fiere all'estero.

È ammessa al contributo la partecipazione a fiere per il tramite della Camera di Commercio di Pavia o della sua azienda speciale Paviaviluppo (es. Vinitaly), nei limiti del contributo previsto dal presente bando, al netto di quanto già riconosciuto.

Spese ammissibili:

1. Quote di partecipazione ed eventuali oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione;
2. Affitto area espositiva;
3. Allestimento stand;
4. Iscrizione al catalogo fiera;
5. Servizi di hostess ed interpretariato;
6. Pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.);
7. Trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario);
8. Assicurazione;

- b) Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero.

Spese ammissibili:

1. servizi di consulenza, analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento dell'azienda sui mercati esteri: studi e ricerche di mercato, individuazione di nuovi canali di vendita e mercati di sbocco, studi di fattibilità, valutazione dei competitor, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, pianificazione finanziaria e/o fiscale;

2. ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri;
 3. protezione del marchio dell'impresa all'estero (spese per la registrazione di marchio europeo e/o internazionale);
- c) Sviluppo e potenziamento di canali di vendita on line, strumenti di marketing digitale e promozione all'estero.

Spese ammissibili:

1. partecipazione a "virtual matchmaking" o a incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali;
2. accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali commissioni sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto);
3. progettazione, sviluppo e/o revisione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile), anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi;
4. realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
5. attività di ottimizzazione SEO (miglioramento del posizionamento online);
6. potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali nonché del sito internet aziendale ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza.

Sono in ogni caso escluse le spese per:

1. soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
2. produzione di campionature;
3. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
4. servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
5. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

6. spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da imprese collegate e/o controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);
7. spese regolate - anche solo parzialmente - per contanti, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
8. beni per cui sussistano fatture o pagamenti di acconto o saldo in date antecedenti o successive al periodo indicato all'art. 5 del bando.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l'assegnazione di un contributo, concesso a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di uno o più degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente (al netto di IVA).

L'agevolazione concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di **€ 5.000,00**.

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli interventi realizzati, non può essere inferiore a **€ 1.000,00** (contributo minimo € 500,00).

I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ART. 5 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati dal **01.01.2022** al **31.12.2022**.

Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente all'intervento (fattura o bonifico). Sono esclusi, pertanto, gli interventi per i quali esistano titoli di spesa antecedenti al 01.01.2022,

¹ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

anche se non rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione dell'intervento coincide invece con quella riferita all'ultimo dei titoli di spesa afferenti al progetto (fattura o bonifico).

ART. 6 REGIME DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 - e ss.mm.ii. - relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»².

Sulla base di tali Regolamenti si specifica che:

- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'**impresa unica**³ non può superare 200.000,00 euro (€ 100.000,00 nel caso di imprese del settore del trasporto di merci su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari corrispondenti all'esercizio in corso al momento della concessione dell'aiuto e ai due precedenti. (art. 3 – comma 2). Per le imprese uniche attive nel settore della produzione primaria di prodotti il massimale è fissato in € 25.000,00 (DM 19 maggio 2020 – MIPAAFT);
- Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento;
- Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

2. Nel caso di superamento del massimale *de minimis*, verificato nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.

² I regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 sono reperibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#).

³ L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

3. La Camera di Commercio di Pavia è soggetto attuatore della presente iniziativa anche ai fini degli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti e al SIAN.
4. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;
 - c) con aiuti senza costi ammissibili.

Ai fini della cumulabilità, l'eventuale altra misura su cui si è ottenuto il contributo deve altresì prevedere la possibilità di cumulo.

Il contributo complessivo non potrà in ogni caso mai superare il 100% della spesa sostenuta.

ART. 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le domande per la partecipazione al presente Bando devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi egov, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno **29.11.2022** e fino alle ore 12.00 del giorno **31.12.2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.), è ammesso il conferimento di apposita delega - con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 - per l'invio telematico e/o per la sottoscrizione digitale del modulo di domanda e dei relativi allegati. Il modulo di delega (reperibile sul sito camerale), dovrà essere sottoscritto sia dal delegato che dal delegante. In caso di delega alla sottoscrizione digitale dell'istanza, il modulo di domanda deve riportare la firma autografa del legale rappresentante dell'impresa ed essere corredato da un documento di identità in corso di validità.

A pena di esclusione, la domanda di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modulo, disponibile sul sito internet <http://www.pv.camcom.it> - sezione "Bandi e Finanziamenti" - nella pagina dedicata al Bando. Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e **firmato digitalmente**. In caso di delega alla sottoscrizione digitale dell'istanza, il modulo di domanda deve riportare la firma autografa del legale rappresentante dell'impresa ed essere corredato da un documento di identità in corso di validità.

La **domanda di contributo** dovrà essere corredata dalla seguente documentazione⁴:

- a) MODELLO BASE, generato dal sistema WebTelemaco in formato xml;
- b) RELAZIONE TECNICA (allegato A), comprensiva di prospetto analitico delle spese, che illustri le attività di internazionalizzazione realizzate, indicando gli ambiti di intervento tra quelli previsti all'art. 3 del Bando, gli obiettivi e i risultati raggiunti e le tipologie di spese sostenute;
- c) copia delle FATTURE, redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione. Le fatture devono essere intestate all'impresa richiedente e riportare con chiarezza le singole voci di costo. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico (in pdf - no xml) o riportante la dicitura "Copia analogica. L'originale del documento è in formato xml ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate" o simile. Per i fornitori esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno in ogni caso ammesse auto fatturazioni.

Sulla fattura deve essere riportata la dicitura "Bando Internazionalizzazione 2022 - PV" unitamente al timbro dell'azienda;

- d) QUIETANZE DELLE SINGOLE FATTURE. Si precisa quanto segue:
 - **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
 - **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, la dicitura "eseguito" o "pagato", nonché la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
 - **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

⁴ Ai fini del caricamento nel sistema WebTelemaco, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo delegato.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La Camera di Commercio di Pavia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. Tutte le comunicazioni relative al disciplinare saranno effettuate prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata mediante pubblicazione sul sito camerale.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- sospendere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

ARTICOLO 10 CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dal Regolamento Camerale approvato con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it, finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 3 e 7 del presente bando.

A tal fine l'impresa è tenuta a conservare e a produrre, su richiesta della Camera di Commercio, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'ente camerale.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

ARTICOLO 11 REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all' Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente della Camera di Commercio. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Frattola, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente, tel. 0382 393338 - 263, e-mail: studi@pv.camcom.it.

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale pavia@pv.legalmail.camcom.it.

Il presente Bando è emanato nel rispetto del Regolamento per la concessione di contributi camerali approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 24.05.2007.



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione al Bando, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all'indirizzo mail DPO@lom.camcom.it

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al presente Bando.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al Bando agli uffici interni Camerali e pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Pavia.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia.

7. Diritti dell'interessato e forme di tutela

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.